

Ordinanza

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO e MOTIVI DELLA DECISIONE

Nel ricorso iscritto a R.G. n. 2414/2011 è stata depositata in cancelleria la seguente relazione:

1. È chiesta la cassazione della sentenza n. 276/16/2009, pronunciata dalla CTR di Palermo Sezione Staccata di Siracusa n. 16 il 27.10.2009 e depositata il 24 novembre 2009.

Con tale decisione, la C.T.R. ha accolto l'appello della società A. spa, ritenendo illegittimo e disapplicando il Regolamento Comunale, sulla base delle cui disposizioni era stato emesso l'accertamento.

2. Il ricorso di che trattasi, che riguarda impugnazione dell'avviso di pagamento TAR SU dell'anno 2004, censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione dell'[art. 68](#) del DLgs n. 507/1993, nonché per omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

3. L'A. spa, resiste e, giusto controricorso, chiede il rigetto dell'impugnazione.

3bis - L'intimata S. spa, non ha svolto difese in questa sede.

4. La CTR ha annullato l'atto impositivo, ritenendo che lo stesso fosse stato emesso sulla base di un regolamento comunale illegittimo e, come tale, da disapplicare.

Segnatamente, alla base di tale opinamento era la considerazione che la norma regolamentare che aveva consentito una diversificazione tariffaria, ritenuta irragionevole e rilevante, tra i locali ad uso abitativo (E. 1,12 mq) e quelli destinati ad esercizi alberghieri (E. 4,24 mq), risultava essere illegittima in quanto confliggente con il disposto degli [artt. 65](#) e [68](#) del DLgs n. 507/1993.

Tale decisione sembra fare malgoverno del principio secondo cui "In tema di tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TAR SU), è legittima la delibera comunale di approvazione del regolamento e delle relative tariffe, in cui la categoria degli esercizi alberghieri venga distinta da quella delle civili abitazioni, ed assoggettata ad una tariffa notevolmente superiore a quella applicabile a queste ultime: la maggiore capacità produttiva di un esercizio alberghiero rispetto ad una civile abitazione costituisce infatti un dato di comune esperienza, emergente da un esame comparato dei regolamenti comunali in materia, ed assunto quale criterio di classificazione e valutazione quantitativa della tariffa anche dal d.lgs. 5 febbraio 1997, n. [22](#), senza che assuma alcun rilievo il carattere stagionale dell'attività, il quale può eventualmente dar luogo all'applicazione di speciali riduzioni d'imposta, rimesse alla discrezionalità dell'ente impositore; i rapporti tra le tariffe, indicati dall'[art. 69](#), comma secondo, del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507 tra gli elementi di riscontro della legittimità della delibera, non vanno d'altronde riferiti alla differenza tra le tariffe applicate a ciascuna categoria classificata, ma alla relazione tra le tariffe ed i costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica" (Cass. n. 5722/2007).

5. Il ricorso può, quindi, essere definito in camera di consiglio, proponendosene l'accoglimento, per manifesta fondatezza, ai sensi degli [artt. 375](#) e [380 bis](#) c.p.c..

Il Relatore Cons. An. Di Bl."

La Corte,

- vista la relazione, il ricorso, il controricorso, le memorie depositate da ultimo dalle parti e gli altri atti di causa;

- considerato che in esito alla odierna trattazione, il Collegio, condividendo le argomentazioni svolte in relazione, ritiene di dover accogliere il ricorso per manifesta fondatezza;

- considerato che, per l'effetto e nei sensi indicati, va cassata la decisione di appello e la causa va rinviata ad altra sezione della CTR della Sicilia, la quale procederà al riesame e, quindi, sulla base del quadro normativo di riferimento e dei principi alla relativa stregua affermati, deciderà nel merito, ed anche sulle spese del giudizio di cassazione, offrendo congrua motivazione;

Visti gli [artt. 375](#) e [380 bis](#) del c.p.c.;

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa l'impugnata decisione rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR della Sicilia.